

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

Regolamento concernente le definizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a) (tipologia di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso), lettera c) (interventi di nuova costruzione, su costruzioni esistenti e di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica) e lettera c ter) (variazioni strutturali e interventi diversi) della legge regionale 16/2009.^{1 2}

Modifiche approvate da:

DPRReg. 22/10/2014, n. 0202/Pres. (B.U.R. 5/11/2014, n. 45).

DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

Regolamento abrogato da art. 29, c. 1, lett. a), DPRReg. 13/12/2024, n. 0165/Pres. (B.U.R. 27/12/2024, n. 52), dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, della legge regionale 2/2024.

Con decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio n. 203/GRFVG del 07/01/2025, pubblicato nel B.U.R. 22/1/2025, n. 4, è attestata la data di operatività del sistema informatico regionale a far data dal 1/2/2025.

- | | |
|------------|--|
| Art. 1 | Oggetto |
| Art. 2 | Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d'uso IV - DM 14.01 2008 e successive modificazioni ed integrazioni) |
| Art. 3 | Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d'uso III - DM 14.01 2008 e successive modificazioni ed integrazioni) |
| Art. 4 | Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica |
| Art. 4 bis | Opere minori |
| Art. 4 ter | Variazioni strutturali in corso d'opera |
| Art. 5 | Autorizzazioni |

¹ Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 22/10/2014, n. 0202/Pres. (B.U.R. 5/11/2014, n. 45).

² Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

- Art. 6 Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5
aprile 1989, n. 0164/ Pres.
- Art. 7 Entrata in vigore

ABROGATO

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) le tipologie di edifici di interesse strategico e di opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2009.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 16/2009 gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 16/2009.

2 bis. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c ter) della legge regionale 16/2009 le variazioni strutturali nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2 della legge regionale 16/2009.³

Art. 2

(Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (Classe d'uso IV - DM 14.01 2008 e successive modificazioni ed integrazioni⁴))

1. Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo quali alloggiamenti e vettovagliamento, strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile quali stoccaggio, movimentazione, trasporto, comprese le strutture per l'alloggiamento di strumentazione di monitoraggio con funzione di allerta, autorimesse e depositi, strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo è regolato dai seguenti soggetti istituzionali:

a) organismi governativi;

³ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 22/10/2014, n. 0202/Pres. (B.U.R. 5/11/2014, n. 45).

⁴ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

- b) uffici territoriali di Governo;
- c) Protezione civile regionale e comunale e associazioni di volontariato di protezione civile;
- d) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- e) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia;
- f) Forze armate;
- g) Forze di polizia;
- h) Corpo forestale dello Stato e regionale;
- i) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
- j) Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- k) Corpo nazionale di soccorso alpino;
- l) Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale;
- m) Ente nazionale per le strade;
- n) Società di gestione autostradale;
- o) Friuli Venezia Giulia Strade Spa;
- p) Rete Ferroviaria Italiana;
- q) Proprietari e gestori della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione elettrica.

2. Altri edifici di interesse strategico sono:

- a) gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità, ospedali di rilievo regionale, edifici di ospedali della rete ospedaliera regionale ospitanti i servizi la cui funzionalità è essenziale nelle situazioni di emergenza, quali pronto soccorso, dipartimento di emergenza, centrali operative del 118, aree chirurgiche e di terapia intensiva, edifici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere ospitanti funzioni operative per l'emergenza;
- b) gli edifici individuati nel piano di protezione civile regionale e comunale.

3. Le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile consistono in:

- a) strutture primarie, connesse con il funzionamento di acquedotti, quali opere di presa, regolazione e adduzione;
- b) strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili;
- c) strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a distribuzione nazionale e regionale, quali radio, televisioni, telefonia fissa e mobile, ponti radio;
- d) autostrade, strade statali e regionali, ed opere d'arte annesse, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;
- e) strade provinciali e comunali ed opere d'arte annesse, individuate nei piani di protezione civile, quali ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, sistemi di informazione all'utenza, torri faro;
- f) stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime;

- g) dighe;
- h) impianti classificati come grandi stazioni ferroviarie, reti ferroviarie ed opere d'arte annesse;
- i) altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.

Art. 3

(Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Classe d'uso III - DM 14.01 2008 e successive modificazioni ed integrazioni⁵))

1. Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

- a) gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane;
- b) le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;
- c) gli edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale, fatte salve le eventuali diverse direttive, disposizioni e linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato emanate con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008 e successive modificazioni ed integrazioni⁶ ed alla relativa circolare ministeriale esplicativa 2.02.2009 n. 617 e successive modificazioni ed integrazioni⁷.

2. Rientrano tra gli edifici e le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e c) quelli adibiti a:

- a) sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso di pubblico;
- b) asili nido, scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie, accademie, conservatori, collocati in edifici ad uso esclusivo, compresi i locali adibiti a mensa, le palestre e le case dello studente annessi;
- c) edifici di ospedali regionali, pubblici e privati accreditati, ospitanti servizi non essenziali ai fini dell'emergenza, edifici ospitanti sedi ed uffici di Aziende per i Servizi Sanitari e Aziende Ospedaliere non operative ai fini dell'emergenza, altre strutture residenziali sanitarie o socio-assistenziali per non autosufficienti, quali case di riposo, case di cura e orfanotrofi, poste in edifici ad uso esclusivo;

⁵ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁶ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁷ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

- d) edifici per il culto con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati ed opere in elevazione di pertinenza;
- e) sale ad uso pubblico, quali auditorium, teatri, sale multimediali, centri sociali e socio-assistenziali e sale polifunzionali, con capienza utile superiore a cento unità;
- f) strutture ad alta ricettività, quali coperture fisse per spettacoli all'aperto, sagre, luoghi di ristorazione e attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 metri quadrati o con capienza complessiva utile superiore a cento unità;
- g) ricreatori, oratori ed edifici assimilabili per funzione con capienza utile superiore a cento unità;
- h) impianti destinati al pubblico adibiti ad attività sportive quali stadi e palazzetti dello sport, comprese opere ed infrastrutture connesse, quali parcheggi in struttura;
- i) discoteche, sale da gioco e simili con capienza utile superiore a cento unità;
- j) centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, fiere stabili, di superficie superiore a 5000 metri quadrati;
- k) palazzi di giustizia;
- l) carceri;
- m) impianti termoelettrici, industrie con attività pericolose per l'ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc.);
- n) edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità;
- o) silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico.

3. Le altre opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

- a) le stazioni per il trasporto pubblico su gomma e su rotaia;
- b) le stazioni per il trasporto pubblico su fune, comprese le strutture necessarie al funzionamento della via di trasporto su fune;
- c) le autorimesse ad uso pubblico in struttura con più di trecento unità di sosta a disposizione;
- d) le opere di ritenuta idraulica con altezza dello sbarramento maggiore di 5 metri o con volume di invaso superiore a 50.000 metri cubi;
- e) gli impianti primari di depurazione.

Art. 4

(Interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti e interventi in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica)

1. Tra gli edifici ed opere di categorie diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della procedura di autorizzazione, assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai

sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 16/2009, quelli che comportano interventi aventi esclusivamente rilevanza edilizia come individuati dall'articolo 4 comma 2 della LR 19/2009.

1 bis. Gli interventi di variante in corso d'opera sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 4 ter.⁸

Art. 4 bis
(Opere minori)⁹

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c ter), della legge regionale 16/2009 si definiscono interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, di seguito opere minori, gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio di tecnico abilitato¹⁰, non è rilevante ai fini della pubblica incolumità.

2. Tenuto conto della definizione di cui al comma 1, le opere minori possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3 purché non siano destinate ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali.¹¹

3. Le opere minori si distinguono in nuove costruzioni ed interventi¹² su costruzioni esistenti.

4. Le opere minori di nuova costruzione riguardano¹³:

- a) tettoie, serre e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere, non collegate a costruzioni esistenti:
 - 1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura $\leq$ m 2,50 ed altezza massima o di colmo $\leq$ m 4,30, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito $\leq$ m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di manufatti con copertura ad un'unica falda;¹⁴
 - 2) tettoie, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro all'intradosso della copertura $\leq$ m 2,50

⁸ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPREg. 22/10/2014, n. 0202/Pres. (B.U.R. 5/11/2014, n. 45).

⁹ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPREg. 22/10/2014, n. 0202/Pres. (B.U.R. 5/11/2014, n. 45).

¹⁰ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPREg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

¹¹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPREg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

¹² Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPREg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

¹³ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), punto 1), DPREg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

¹⁴ Punto sostituito da art. 4, c. 1, lett. d), punto 2), DPREg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

- ed altezza massima o di colmo $\leq$ m 4,30, realizzate con coperture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito $\leq$ m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di tettoie con copertura ad un'unica falda;¹⁵
- 3) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro $\leq$ m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili;¹⁶
 - 4) serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile ¹⁷ dotati di dispositivi di sfiato, di altezza compresa tra m 2,00 e m 3,50¹⁸ rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato, e superficie massima compresa tra mq 10 e mq 30¹⁹;
- b) opere di sostegno, ²⁰ opere e manufatti interrati con fondazione diretta:
- 1) opere di sostegno in genere, di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50²¹ con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, comunque non soggette all'ancoraggio di barriere stradali, antirumore e paramassi;
 - 2) cisterne interrate, vasche, pozzetti collocati fuori sede stradale, dotati²² di coperture non carrabili aventi superficie compresa tra mq 2 e mq 10, e quota di posa $<$ m 3,00 dal piano di campagna;
 - 3) tombe di famiglia interrate aventi volume compreso tra mc 13,5 e mc 20²³;
- c) recinzioni:
- 1) muri di recinzione realizzati con qualsiasi tipo di materiale, che non abbiano funzioni di contenimento, di altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50²⁴ misurata rispetto al punto più depresso del terreno, ed eventuali soprastanti rete metallica o grigliato in materiale leggero e paletti metallici²⁵ per un'altezza massima complessiva $\leq$ m 2,50;
 - 2) pilastri a sostegno di cancelli, realizzati in continuità strutturale con i muri di recinzione, per un'altezza $\leq$ m 2,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno;
- d) statue, monumenti, ancone votive di altezza massima compresa tra m 1,50 e m 3,00 dal piano di campagna;
- e) strutture di supporto di pannelli solari o fotovoltaici, con altezza massima $\leq$ m 2,50.

¹⁵ Punto sostituito da art. 4, c. 1, lett. d), punto 3), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

¹⁶ Punto sostituito da art. 4, c. 1, lett. d), punto 4), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

¹⁷ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. d), punto 5), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

¹⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), punto 5), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

¹⁹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), punto 5), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

²⁰ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. d), punto 6), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

²¹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), punto 7), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

²² Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), punto 8), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

²³ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), punto 9), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

²⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), punto 10), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

²⁵ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. d), punto 10), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

5. Gli interventi su costruzioni esistenti riguardano:²⁶
- a) pensiline, bussole²⁷ e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere collegate a costruzioni esistenti:
- 1) pensiline, con aggetto $\leq m\ 1,40$ e superficie coperta $\leq mq\ 5$, realizzate con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili²⁸;
 - 2) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 per ogni unità immobiliare ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro $\leq m\ 3,00$, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili;²⁹
 - 2 bis) manufatti leggeri, strutturalmente addossati a costruzioni esistenti, aventi funzione di bussola o equiparabile, con altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso del solaio superiore o della copertura $\leq m\ 3,00$ e superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 10, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili;³⁰
- b) interventi che comportano modifiche alle strutture portanti verticali:
- 1) aperture, su pareti di edifici a comportamento scatolare, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1 e rapporto b/h compreso tra 0,5 e 2, non reiterate nell'ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno m 1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, dagli angoli murari e da altra apertura esistente;
- c) sostituzione di architravi con altre in acciaio o cemento armato, senza ampliamento della dimensione del foro³¹, per aperture di larghezza compresa tra m 1,00 e m 2,00³²;
- d) aperture e chiusure³³ nei solai di piano³⁴, e di lucernari nei solai di copertura³⁵, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1,³⁶ comunque non interessanti le strutture portanti principali e la cui posizione non pregiudichi il funzionamento dell'organismo sismo-resistente;
- d bis) installazione di scala interna fissa costruita in materiali leggeri (legno, metallo o materiali assimilabili), con rampa di larghezza $\leq m\ 1,20$, utilizzata per il superamento di un solo livello di piano e a servizio esclusivo di una unità immobiliare residenziale unifamiliare (casa singola, unità immobiliare singola, appartamento) o di un ufficio ad uso privato;³⁷

²⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. e), punto 1), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

²⁷ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. e), punto 2), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

²⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. e), punto 3), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

²⁹ Punto sostituito da art. 4, c. 1, lett. e), punto 4), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

³⁰ Punto aggiunto da art. 4, c. 1, lett. e), punto 5), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

³¹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. e), punto 6), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

³² Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. e), punto 6), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

³³ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. e), punto 7), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

³⁴ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. e), punto 7), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

³⁵ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. e), punto 7), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

³⁶ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. e), punto 7), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

³⁷ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. e), punto 8), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

- e) sostituzione di elementi dell'orditura secondaria in legno di solai e tetti, con elementi di dimensioni pari o superiori agli originari;
- f) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno), di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50³⁸, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 15^\circ$, per i quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;
- f bis) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra privi di funzione di sostegno e di soprastante rete metallica, o grigliato in materiale leggero, nonché di paletti metallici, aventi altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno.³⁹

5 bis. Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo:

- a) l'altezza del manufatto si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato, ovvero dalla quota del marciapiede o dalla quota della pavimentazione esistenti;
- b) la superficie coperta si misura sulla proiezione, in pianta, di tutte le parti edificate del manufatto, ad esclusione di quelle relative agli sporti di gronda la cui proiezione ortogonale in pianta non superi il limite di m 0,60;
- c) le costruzioni e gli interventi di cui ai commi 4 e 5 comprendono, rispettivamente, opere di fondazione e opere di collegamento e fissaggio a fondazioni e/o a costruzioni esistenti;
- d) opere ed interventi riconducibili agli elenchi di cui ai commi 4 e 5, ma di dimensioni inferiori alle soglie minime ivi indicate, non sono subordinati agli adempimenti di cui alla legge regionale 16/2009 ed al presente regolamento.⁴⁰

6. L'inclusione di un'opera nei commi 4 o 5, le valutazioni dell'intrinseca irrilevanza statica e le considerazioni in merito alle implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento sono condizioni necessarie per poterla dichiarare opera minore.⁴¹

7. La documentazione necessaria, predisposta e sottoscritta in originale, rispettivamente e nei limiti delle proprie competenze, dal committente e dal tecnico abilitato, e presentata in duplice esemplare all'ufficio competente per territorio, è costituita da:

- a) scheda di istanza e/o di deposito documenti, predisposta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione. Essa deve essere compilata in ogni sua parte, datata, timbrata e sottoscritta, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, rispettivamente dal committente e dal tecnico abilitato, e corredata da copia fotostatica di valido documento di riconoscimento di quest'ultimo qualora non l'abbia firmata alla presenza del funzionario preposto alla ricezione. Tale scheda

³⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. e), punto 9), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

³⁹ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, lett. e), punto 10), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁴⁰ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. f), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁴¹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. g), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

dovrà contenere, tra l'altro, l'asseverazione che l'intervento è incluso nei commi 4 o 5, preceduta dalle valutazioni dell'intrinseca irrilevanza statica e dell'irrilevanza ai fini della pubblica incolumità e dalle considerazioni circa le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento;

- b) relazione tecnica esplicativa corredata da elaborato grafico.⁴²

8. L'atto di presentazione della documentazione di cui al comma 7 ha valore di preavviso scritto. Il funzionario ricevente, effettuata la verifica sulla completezza della documentazione, ne restituisce una copia munita del timbro di avvenuto deposito. La restituzione della documentazione timbrata costituisce, per i casi contemplati dalla norma, autorizzazione all'esecuzione dell'opera.⁴³

9. Le variazioni strutturali in corso d'opera o le trasformazioni successive di opere minori sono assoggettate a nuovo deposito e/o a nuova autorizzazione sismica⁴⁴ secondo la normativa vigente ed applicabile al momento della relativa realizzazione.

9 bis. Le opere minori non sono soggette agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 16/2009.⁴⁵

Art. 4 ter

*(Variazioni strutturali in corso d'opera)*⁴⁶

1. Le variazioni strutturali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter) della legge regionale 16/2009 si distinguono in varianti sostanziali e varianti non sostanziali.

2. Si definiscono varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni in merito a:

- a) effetti delle azioni, con particolare riferimento all'azione sismica;
- b) resistenza o duttilità degli elementi strutturali.

3. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 2, si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che mutano in modo significativo la concezione strutturale dell'opera, ovvero:

- a) vita nominale;
- b) classe d'uso;
- c) schema di calcolo dell'organismo principale;

⁴² Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. h), DPREg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁴³ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. i), DPREg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁴⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. j), DPREg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁴⁵ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. k), DPREg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁴⁶ Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPREg. 22/10/2014, n. 0202/Pres. (B.U.R. 5/11/2014, n. 45).

- d) distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidezze;
- e) periodo proprio della costruzione;
- f) variazione dei carichi globali in fondazione superiore ad un'aliquota del 10%.

4. Per quanto riguarda la lettera b) del comma 2, si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che comportano:

- a) variazione della tipologia dei materiali impiegati;
- b) diminuzione delle caratteristiche meccaniche o modifiche dei valori nominali che comportano variazioni di duttilità.

5. Il progettista strutturale dell'opera di variante è la figura professionalmente competente a valutare e a dichiarare la sussistenza delle condizioni tecniche che consentono di classificare le modifiche al progetto originariamente depositato come varianti sostanziali o come varianti non sostanziali.

6. Nei casi di varianti non sostanziali la dichiarazione del progettista strutturale di cui al comma 5, redatta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, dev'essere condivisa e sottoscritta dal direttore dei lavori nonché, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d'opera ed accompagnata dai seguenti elaborati necessari a documentare che trattasi di varianti non sostanziali:

- a) relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni necessarie per individuare le modifiche la quale riporta le valutazioni numeriche e le argomentazioni logiche necessarie per dimostrare che le variazioni delle sollecitazioni restano comunque compatibili con la capacità degli elementi strutturali; qualora la variante riguardi singole parti della struttura, la relazione tecnica ed i calcoli possono essere limitati alle sole porzioni interessate dalle modifiche e a quelle interagenti con le medesime;
- b) elaborati grafici riportanti le modifiche di variante, opportunamente evidenziate, rappresentate nella loro configurazione generale e con i particolari necessari alla loro completa definizione.

7. Gli elaborati di cui al comma 6, lettere a) e b), devono essere predisposti prima di iniziare l'esecuzione delle opere di variante in corso d'opera, devono essere firmati dal progettista strutturale dell'opera di variante, condivisi, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d'opera, visti dal direttore dei lavori, resi disponibili in cantiere durante la realizzazione delle opere e, a strutture ultimate, allegati alla relazione del direttore dei lavori.

8. Nei casi di varianti sostanziali la documentazione riproduce regole, modalità e iter autorizzativo del progetto originario, di cui mantiene il numero di deposito. Peraltro, qualora le varianti sostanziali comportino modifiche della tipologia dell'edificio o dell'opera tali da ricondurli agli elenchi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento o all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 16/2009, diversamente dal progetto originario, la

documentazione deve essere allegata a nuova istanza di autorizzazione e alla stessa viene assegnato un nuovo numero di deposito.⁴⁷

9. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di modifiche in corso d'opera riguardanti edifici od opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3. Le variazioni strutturali in corso d'opera delle opere minori di cui all'articolo 4 bis non sono soggette alla disciplina di cui al presente articolo.

Art. 5 (Autorizzazioni)

1. Gli edifici e le opere di cui agli articoli 2 e 3 sono assoggettati alla verifica sull'osservanza delle norme tecniche da parte degli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009.

2. Gli edifici e le opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b della legge regionale 16/2009, ⁴⁸sono assoggettati alla verifica del rispetto delle norme tecniche mediante accertamento della completezza della documentazione tecnica progettuale nonché, per un numero di progetti pari al 5%, scelto in base a criteri di casualità mediante verifica da parte degli organismi tecnici, di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009.

3. Gli edifici e le opere di cui agli articoli 4 e 4 bis⁴⁹, ⁵⁰sono assoggettati alla sola verifica sulla completezza della documentazione tecnica progettuale.

4. Fermo restando l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio secondo la normativa vigente, l'esito⁵¹ positivo delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 e di cui al comma 3, per i soli interventi da realizzare in zone ad alta sismicità, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori⁵².

4 bis. L'efficacia dell'autorizzazione per gli interventi di natura privatistica di cui all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 16/2009 è sospensivamente condizionata dalla comunicazione, all'ufficio competente per territorio, dei dati identificativi del costruttore secondo quanto specificato nel modello disponibile sul sito istituzionale della Regione.⁵³

⁴⁷ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁴⁸ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁴⁹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/10/2014, n. 0202/Pres. (B.U.R. 5/11/2014, n. 45).

⁵⁰ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁵¹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/10/2014, n. 0202/Pres. (B.U.R. 5/11/2014, n. 45).

⁵² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres. (B.U.R. 4/4/2018, n. 14).

⁵³ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/10/2014, n. 0202/Pres. (B.U.R. 5/11/2014, n. 45).

Art. 6

(Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres.)

1. Sono sostituiti, per gli effetti transitori di cui all'articolo 20 della LR 16/2009, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.